

Decreto federale

**che approva l'Accordo tra la Svizzera e l'UE
concernente la cooperazione in merito all'applicazione
dei rispettivi diritti della concorrenza e lo traspone nel diritto svizzero
(modifica della legge sui cartelli)**

del 20 giugno 2014

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visti gli articoli 54 capoverso 1 e 166 capoverso 2 della Costituzione federale (Cost.)¹;
visto il messaggio del Consiglio federale del 22 maggio 2013²,

decreta:

Art. 1

¹ L'Accordo del 17 maggio 2013³ tra la Confederazione Svizzera e l'Unione europea concernente la cooperazione in merito all'applicazione dei rispettivi diritti della concorrenza è approvato.

² Il Consiglio federale è autorizzato a ratificarlo.

Art. 2

La modifica della legge del 6 ottobre 1995⁴ sui cartelli è adottata nella versione qui allegata.

¹ RS 101

² FF 2013 3295

³ RS ...; FF 2013 3319

⁴ RS 251

Art. 3

¹ Il presente decreto sottostà a referendum facoltativo (art. 141 cpv. 1 lett. d n. 3 e 141a cpv. 2 Cost.).

² Il Consiglio federale determina l'entrata in vigore della modifica di legge di cui all'allegato.

Consiglio nazionale, 20 giugno 2014

Il presidente: Ruedi Lustenberger

Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz

Consiglio degli Stati, 20 giugno 2014

Il presidente: Hannes Germann

La segretaria: Martina Buol

Data della pubblicazione: 1° luglio 2014⁵

Termine di referendum: 9 ottobre 2014

La legge del 6 ottobre 1995⁶ sui cartelli è modificata come segue:

Art. 42b Comunicazione di dati a un'autorità estera in materia di concorrenza

¹ La comunicazione di dati a un'autorità estera in materia di concorrenza è ammessa soltanto se fondata su una legge o su un accordo internazionale o se le imprese interessate vi acconsentono.

² In assenza del consenso delle imprese interessate, le autorità in materia di concorrenza possono comunicare a un'autorità estera in materia di concorrenza dati confidenziali, in particolare segreti d'affari, fondandosi su un accordo internazionale soltanto se:

- a. le pratiche oggetto d'inchiesta nello Stato ricevente sono illecite anche secondo il diritto svizzero;
- b. le due autorità in materia di concorrenza stanno svolgendo un'inchiesta sulle stesse pratiche o gli stessi negozi giuridici o su pratiche o negozi giuridici correlati;
- c. i dati sono utilizzati dall'autorità estera soltanto ai fini dell'applicazione di disposizioni del diritto dei cartelli e come mezzi di prova riguardo all'oggetto dell'inchiesta al quale si riferisce la sua richiesta di informazioni;
- d. i dati non sono utilizzati in una procedura penale o civile;
- e. il diritto procedurale estero garantisce i diritti di parte e il segreto d'ufficio; e
- f. i dati confidenziali non sono comunicati all'autorità estera nell'ambito di una conciliazione (art. 29) o della collaborazione alla rilevazione e all'eliminazione di una limitazione della concorrenza (art. 49a cpv. 2).

³ Prima di trasmettere i dati all'autorità estera, le autorità in materia di concorrenza informano le imprese interessate e le invitano a prendere posizione.

Approvazione e trasposizione nel diritto svizzero dell'Accordo tra la Svizzera e l'UE
concernente la cooperazione in merito all'applicazione dei rispettivi diritti
della concorrenza. DF
